

(N. 389-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica
nella seduta del 20 maggio 1949*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza
sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del
14 dicembre 1949 (V. Stampato N. 586)*

**d'iniziativa dei Senatori SAMEK LODOVICI, GASPAROTTO, CAPORALI, BAREGGI, CASO,
LORENZI, SANTERO, BENEDETTI Luigi, PAZZAGLI, BOCCASSI, MACRELLI, TRAINA, MAR-
CHINI CAMIA, LOVERA, BRACCESI, ZELIOLI, MINOJA, TOMMASINI, VIGIANI, PEZZINI,
FALCK, TARTUFOLI, BISORI, CORTESE, VARALDO e DONATI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 DICEMBRE 1949

Riconoscimento giuridico dell' A. V. I. S.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È riconosciuta, a tutti gli effetti giuridici, l'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) con sede in Milano, col compito di organizzare su piano nazionale — sotto la diretta sorveglianza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — tutti i servizi relativi alla trasfusione del sangue umano.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È riconosciuta, a tutti gli effetti giuridici, l'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) con sede in Milano.

Essa promuove, coordina e disciplina le attività di tutte le Associazioni locali dei donatori di sangue.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 2 lettera c) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle non compatibili con la presente legge.

Essa promuove, coordina e disciplina le attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.

Art. 2.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.